

**Ministero dell'interno**  
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale  
dell'immigrazione della polizia delle frontiere

Circolare 9 gennaio 2025, n. 1792

La legge di conversione in oggetto specificata, nella quale sono confluite anche le norme del decreto legge 23 ottobre 2024, nr. 158, entrata in vigore l'11 dicembre 2024, ad eccezione delle disposizioni del capo IV che troveranno applicazione dal 10 gennaio p.v., ha introdotto ulteriori innovazioni di seguito evidenziate, rispetto a quanto già veicolato con la circolare del 19 novembre u.s. (circ.prot.nr. 99328 del 19.11.2024).

### **UNITÀ FAMILIARE**

#### **Modifica artt. 28 e 29 del decreto legislativo nr. 286 del 1998**

È intervenuta la modifica dell'art. 28 del T.U.I., con la previsione del **nuovo comma 1bis**, ove viene specificato che ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale - i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per studio, per motivi religiosi o familiari, devono aver maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'art. 29 co.1 T.U.I, **un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno 2 anni** nel territorio nazionale, tranne in caso di ricongiungimento del figlio minorenni.

Inoltre all'art. 29 co.3 lett. a) è stata aggiunta la specifica che, nel caso di presenza nell'alloggio di un figlio di età inferiore a 14 anni, oltre al consenso del titolare dell'alloggio, è necessaria anche la **verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975**.

### **PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

#### **Art. 28 bis comma 2 lett. e-bis) d.lgs. 25/08. Introduzione di una nuova fattispecie di procedura accelerata.**

La legge di conversione ha introdotto con la lettera e-bis) del comma 2 dell'art. 28 bis una nuova ipotesi di procedura accelerata per l'esame della domanda di protezione internazionale di coloro che siano entrati o si siano trattenuti irregolarmente in Italia e abbiano presentato la suddetta domanda, senza giustificato motivo, oltre il termine di 90 giorni dal proprio ingresso sul territorio nazionale.

In tali casi, pertanto, la Commissione Territoriale, valutati i presupposti applicativi della fattispecie, sarà chiamata a decidere **entro il termine di nove giorni dalla trasmissione della documentazione**.

Poiché la legge di conversione prevede che nella suddetta ipotesi lo straniero non sia ammesso alle misure di accoglienza sulla scorta di una decisione scritta e motivata del Prefetto competente che dovrà comunque valutare la sussistenza di eventuali condizioni di vulnerabilità del richiedente, codesti Uffici avranno cura di indicare nella trasmissione delle richieste di accoglienza **sia il ricorrere del termine indicato, che fattori di vulnerabilità che siano stati eventualmente rilevati**.

A fine di allineare la previsione normativa alle prassi operative è stata operata una modifica dell'applicativo Vestanet per la formalizzazione delle istanze che rientrano nella suesposta fattispecie.

### **Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.**

Nel confermare quanto precedentemente veicolato in tema di modifiche alla procedura in caso di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, di cui all'art. 23 bis del D.lgs. 25/08, si rappresenta che **la domanda presentata successivamente alla definizione del procedimento per rigetto o estinzione a seguito di sospensione costituisce domanda reiterata ed è pertanto sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis.**

In sede di esame preliminare verranno valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del suddetto articolo.

### **Modifiche al procedimento di convalida del trattenimento del richiedente asilo.**

La medesima legge di conversione ha sostituito integralmente l'art. 16 del decreto legge. Con la nuova formulazione è stato introdotto un nuovo articolo 5-bis del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che attribuisce la **competenza alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida**, per i seguenti procedimenti:

- convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6,6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
- convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n.142 del 2015.

Tale modifica normativa impone importanti cambiamenti nelle attività relative alla convalida e alla proroga dei trattenimenti sopra citati da parte degli Uffici Immigrazione sedi di CPR che dovranno relazionarsi con le diverse Corti d'Appello sul territorio, competenti di volta in volta in riferimento alla Questura che ha disposto il trattenimento. A tal proposito, gli Uffici immigrazione vorranno prestare particolare attenzione nella redazione dei provvedimenti di trattenimento, precisando nell'apposito campo, la sede di Corte d'Appello competente e agevolando, ove possibile, eventuali contatti tra il CPR chiamato a richiedere la convalida dei provvedimenti e le relative cancellerie. Rispetto a questo particolare adempimento, sono in corso interlocuzioni con il Ministro della Giustizia volte a garantire l'efficiente svolgimento delle udienze. Si segnala, inoltre, che i modelli relativi ai provvedimenti di cui sopra saranno aggiornati e disponibili in SIA a partire dal 10 gennaio. Per ragioni di carattere tecnico, nel caso di stranieri che risultino già trattenuti in CPR a quella data e che presentino richiesta di protezione internazionale durante il trattenimento, non potranno essere utilizzati i modelli aggiornati, ma sarà necessaria la modifica manuale di quelli preesistenti da parte degli operatori.

Il comma 2 del nuovo art. 5-bis precisa che, nei casi oggetto dell'intervento normativo in esame, la Corte d'Appello giudica in composizione monocratica.

Il nuovo articolo 18 della legge di conversione ha apportato le conseguenti modifiche all'art.6 comma 5 del decreto legislativo n.142 del 2015, introducendo, inoltre, un nuovo comma 5-bis che prevede la possibilità di ricorrere per Cassazione contro i decreti di convalida e proroga del trattenimento, analogamente a quanto previsto dal richiamato articolo 14 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, così come modificato dalla stessa legge. Il ricorso potrà essere presentato **entro cinque giorni dalla comunicazione** e solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

### **Modifiche alla disciplina dell'impugnazione nelle controversie sul riconoscimento della protezione internazionale.**

La legge di conversione è intervenuta sulle norme di carattere processuale relative alla materia della protezione internazionale introducendo molteplici innovazioni; tali disposizioni troveranno applicazione decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, ovvero a partire dal 10 gennaio p.v.

#### **a) Termini per la proposizione del ricorso (art. 35 bis commi 2, 2-bis e 2 ter d.lgs. 25/08)**

In primo luogo, per ciò che concerne l'impugnazione innanzi le Sezioni Specializzate dei provvedimenti adottati dalle Commissioni Territoriali, sono state introdotte ulteriori modifiche relativamente ai termini per la proposizione del ricorso. Pertanto, con riferimento all'**art. 35-bis del D.lgs. 25/2008** pur restando **invariato al comma 2** il termine di **30 giorni** dalla notificazione del provvedimento, (ovvero sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso) vengono previsti i seguenti termini di impugnazione:

a) ai sensi del **comma 2-bis** per le procedure accelerate di cui all' articolo 28-bis, c.1 e 2, lett. a), d) ed e) e nel caso in cui nei confronti del ricorrente sia stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà (**15 giorni**);

b) ai sensi del comma 2 ter il termine per il deposito del ricorso è ridotto invece a 7 giorni nei casi in cui il richiedente:

- ha presentato la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli (Art. 28 bis comma 2 lett. b);

- ha presentato la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e proviene da un paese di origine sicuro (Art. 28 bis comma 2 lett. b bis);

- proviene da un paese di origine sicuro (Art. 28 bis comma 2 lett. c).

La norma precisa che la riduzione del termine a 7 giorni si applica nelle suesposte ipotesi in ogni caso, **anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento o è sottoposto a misure alternative al trattenimento disposte nell'ambito della procedura di frontiera** di cui all'art. 6 bis del d.lgs. 142/2015. Specularmente ai sensi del nuovo art. 35 ter comma 1, è previsto che nelle suddette ipotesi *“la proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione **non sospende** l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo”*.

**b) sospensione degli effetti del provvedimento impugnato (art. 35 bis commi 3, 4 e 4 bis d.lgs. 25/08)**

In secondo luogo, è stata modificata la disciplina relativa alla **sospensione degli effetti del provvedimento della Commissione Territoriale impugnato**. Nello specifico, pur non essendo mutato il novero delle ipotesi in cui la sospensione non è automatica ma può essere richiesta al giudice in via cautelare (art. 35 bis comma 3), sono state apportate delle modifiche alla procedura di presentazione e decisione dell'istanza che in tali casi deve essere **depositata contestualmente alla presentazione del ricorso a pena di inammissibilità** dell'istanza medesima. Inoltre, ai sensi del comma 4, viene introdotto un contraddittorio cartolare anticipato sull'istanza di sospensione <sup>1</sup>.

**Resta ferma, invece, la previsione del rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo al ricorrente la cui istanza di sospensione sia stata accolta, nelle ipotesi previste dal comma 3 lett b), c) e d).**

È stata altresì introdotta con il nuovo comma 4 bis la possibilità di proporre reclamo avverso la decisione sull'istanza di sospensiva adottata dal Tribunale, prevedendo che *“avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso **reclamo alla Corte d'Appello** nel termine di **cinque** giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del **reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato**. La corte d'appello, sentite le parti, **decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni** dalla presentazione del reclamo”*.

Inoltre, la legge di conversione, modificando la previgente disciplina dell'art. 35 ter riguardante il ricorso contro la decisione di diniego della protezione internazionale nell'ambito della procedura di frontiera, con il novellato comma 2, elimina il riferimento alla non impugnabilità del decreto che decide sull'istanza di sospensione e pertanto estende ai casi di cui all'art. 28 bis comma 2 lett b, b-bis e c, la possibilità di proporre reclamo innanzi la Corte d'Appello, applicandosi in tali casi le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art.35 bis.

**c) Ricorso avverso i provvedimenti della Commissione**

Per quanto concerne infine la disciplina dei **ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni territoriali**, in sede di conversione, sono state soppresse le previsioni precedentemente introdotte agli art. 35 bis.1, 35 bis.2, 35 bis.3 del d.lgs. 25/08 che prevedevano la possibilità di proporre reclamo innanzi la Corte d'Appello avverso le **decisioni** adottate dal Tribunale sul **ricorso proposto contro i provvedimenti delle Commissioni**. Pertanto, essendo ripristinato il previgente regime processuale, tali decreti saranno **ricorribili per Cassazione (art. 35 bis comma 13)**.

**RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO**

**Modifiche art 14 ter TUI in materia di rimpatrio volontario assistito**

Con la legge di conversione è stato inserito il nuovo art. 15-ter che, a sua volta, ha introdotto modifiche all'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 in materia di rimpatrio volontario assistito. Nello specifico, è stato modificato il comma 2 del richiamato art. 14-ter, con l'inserimento tra i criteri di priorità per i beneficiari dei progetti in argomento anche quello della *“provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione”*. Una ulteriore modifica ha interessato il comma 5 dello stesso articolo, con la riformulazione della lettera

b) che stabilisce la non applicazione delle disposizioni dell'art. 14-ter agli stranieri che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), venendo meno in tal modo il riferimento alla lettera d) della medesima disposizione (inosservanza senza giustificato motivo del termine concesso per la partenza volontaria ai sensi dell'art. 13 comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286), nonché agli stranieri che non abbiano ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13, venendo meno il riferimento alle condizioni di cui all'art. 13, comma 4-bis, lettere d) ed e), cioè alla inottemperanza a provvedimenti di partenza volontaria, alle misure ad essi accessorie, a misure alternative al trattenimento e all'ordine del Questore. La novella amplia, quindi, la portata applicativa dell'istituto, riducendo le cause di esclusione. Si richiamano, in merito, le indicazioni fornite con circolare nr. 0037504 del 19 aprile 2024, in materia di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Galzerano